

l' un tratto è in prosecuzione dell' altro, si deve necessariamente considerare che il rapporto continui, ed in questo caso non resterebbe che invocare la delibera del 14 marzo 1952, stabilendo che il trattamento economico del Direttore generale, nella misura già fissata, debba comportare le conseguenze derivanti dalle anzianità maturate nel precedente grado per indennità di liquidazione e sistema di previdenza. Ad una richiesta del Consigliere Gnasfi, il Presidente precisa che concretamente si dovrebbe corrispondere al Direttore generale, ove si adottasse la soluzione che prevede la possibilità del cumulo, l' assegno di carica in L. 500.000, più il valore della pensione spettantegli in L. 276.000 circa, quale Primo vice direttore generale, nonchè l' indennità di anzianità in L. 23 milioni circa. Commenta inoltre che al dott. Marinelli spettava un termine di preavviso di un anno, qualificantesi in ordine ad un rapporto a tempo indeterminato. Il Consiglio, ripete, non può discostarsi da una delle due soluzioni indicate e su di esse invita il Consiglio a pronunciarsi.